



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-10-2016 (punto N 39)**

Delibera N 995 del 11-10-2016

*Proponente*

STEFANIA SACCARDI  
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile Barbara TRAMBUSTI*

*Estensore SARA MADRIGALI*

*Oggetto*

Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015.

*Presenti*

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

*Assenti*

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Schema accordo

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con la quale si attua il passaggio da una concezione assistenziale ad una logica di servizi integrati a tutela dei diritti di cittadinanza e si individua nell'accREDITAMENTO la modalità per verificare e valutare il funzionamento dei servizi;

Considerato che la medesima legge all'art. 17 comma 2, demanda alla Regione la disciplina per l'erogazione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accREDITATI del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Vista la legge regionale n. 40/2005 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale), modificata con legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 e legge regionale n. 44 del 14 luglio 2016;

Vista la legge regionale n. 41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), modificata con legge regionale n. 45 del 30 luglio 2014;

Vista la legge regionale n. 66/2008 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza";

Visto il DPGRT n. 15/R del 26 marzo 2008, che approva il regolamento attuativo dell'art. 62 della citata Legge Regionale 41/2005;

Vista la legge regionale 82/2009 "AccREDITAMENTO delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato", con la quale:

- si istituisce un sistema di accREDITAMENTO finalizzato a favorire la pluralità dell'offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni e realizzare un sistema di offerta di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo di qualità su tutto il territorio regionale;
- si introduce il diritto di libera scelta da esercitare tramite titoli di acquisto rinviando a regolamento di attuazione la definizione dei criteri di concessione, gestione ed erogazione degli stessi;

Visto il DPGRT n. 29/R del 03/03/2010, Regolamento di attuazione della L.R. 28.12.2009, n. 82 (AccREDITAMENTO delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), il quale:

- all'art. 4 co.1 prevede che *"i titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati, costituiscono il controvalore di una somma utilizzabile per l'acquisto di specifiche prestazioni erogate da soggetti accREDITATI e inseriti negli elenchi comunali di cui agli art. 4 e 7 della L.R. 82/2009"*;
- all'art. 4 co.5 prevede che *"il comune o l'azienda unità sanitaria locale, sulla base di specifici accordi, possono erogare titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati, comprensivi sia del corrispettivo sanitario che sociale del servizio, sulla base dell'articolo 49 della L.R. 41/2005"*;

Visto il PSSIR 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2014 che al punto 3.3.2, in linea con i precedenti cicli di programmazione, ribadisce la centralità dell'accREDITAMENTO quale istituto che contribuisce a delineare i sistemi di welfare regionale, orientando il sistema di produzione ed erogazione dei servizi al rispetto dei principi di efficienza ed appropriatezza, regolando il mercato sul versante dell'offerta e introducendo elementi di concorrenza virtuosa; anche attraverso l'uso di titoli di acquisto, nell'ottica del riconoscimento e della valorizzazione della libertà degli utenti dei servizi sociosanitari;

Richiamate le seguenti Delibere di Giunta Regionale:

- n. 402/2004 “Azioni per la riqualificazione del processo assistenziale a favore delle persone anziane non autosufficienti in attuazione del P.S.R. 2002/2004 di cui alla delibera C.R.T. n. 60/2002 e rideterminazione della quota capitaria sanitaria in RSA”, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine agli elementi di riferimento per la determinazione della quota di parte sociale della retta;
- n. 818/2009 che approva lo schema di protocollo d’intesa finalizzato a promuovere e definire i rapporti tra istituzioni pubbliche (Regione Toscana e Area vasta nord-ovest, Area vasta centro, Area vasta sud-est), Organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL) e rappresentanze dei gestori delle RSA (Uneba, Arsa, Anaste);
- n. 1044/2011 “Percorso di revisione del progetto per l’assistenza continua alla persona non autosufficiente” che tra le azioni di miglioramento del sistema ha previsto, in collaborazione con ARS e MeS, ricognizione, monitoraggio e analisi dei dati relativi alle strutture residenziali, con riferimento alle caratteristiche strutturali, organizzative e gestionali, in modo da mettere in essere precisi meccanismi di governo delle informazioni che, attraverso una accurata programmazione, indispensabile per la sostenibilità del sistema, permettano quanto più possibile l’attuazione della libera scelta dell’assistito;
- n. 496/2013 “Progetto Il sistema delle R.S.A. nella Regione Toscana: mappatura e valutazione: presa d’atto dei risultati della fase pilota e messa a regime di un sistema di valutazione delle performance delle Residenze Sanitarie Assistenziali toscane, in coerenza con le linee di indirizzo in materia di residenzialità ex D.G.R. n. 1235/2012”, che affida al Laboratorio MeS la mappatura annuale delle strutture sociosanitarie per non autosufficienti in Toscana;
- n. 594/2014 “Avviso pubblico a presentare manifestazioni di interesse per l’attivazione di progetti sperimentali innovativi in materia di percorsi assistenziali per anziani, disabili e minori” che a completamento del processo di miglioramento organizzativo del sistema attivato attraverso specifiche sperimentazioni di percorsi socio sanitari, stabilisce la concreta applicazione all’utilizzo del titolo di acquisto di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 82/2009, attraverso l’elaborazione di un atto che disciplinerà, in particolare gli aspetti relativi a determinazione della quota alberghiera, adeguamento della carta dei servizi con indicazione delle tariffe per servizi aggiuntivi, inserimento in apposito sito regionale delle strutture aderenti al sistema dei titoli di acquisto;

Precisato che le azioni intraprese con gli atti sopra descritti sono finalizzate in maniera integrata e complementare a garantire su tutto il territorio regionale livelli uniformi di prestazioni offerte dalle RSA per poter garantire quindi la libera scelta dei cittadini e, al contempo, fornire una cornice di regole e condizioni certe all’interno delle quali i gestori delle strutture possano svolgere la loro attività e il sistema pubblico programmare e controllare le azioni di governance;

Vista la DGR n. 398/2015 “Percorso di attuazione del principio della libera scelta ai sensi dell’art. 2 comma 4 L.R. 82/2009 Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” che in ottemperanza e conseguenza alle disposizioni citate in precedenza, approva un documento di indirizzo per definire azioni e tempistica per la concreta attuazione del principio della libera scelta;

Visto, in particolare, il punto 5) della sopra citata DGR n. 398/2015 che richiama la necessità, al fine dell’effettiva realizzazione del sistema di libera scelta, di stipulare propedeuticamente accordi tra le parti interessate, al fine di definire i rapporti giuridici intercorrenti tra il sistema pubblico

deputato alla programmazione socio-assistenziale territoriale e i soggetti accreditati produttori di servizi, nonché gli elementi essenziali che regolano il rapporto tra RSA e ospite;

Precisato che la stipula di accordi tra le parti interessate, alla base del modello basato sul sistema di libera scelta, è obbligatoria per le strutture pubbliche, nonché per quelle private e del privato sociale che intendono operare nell'ambito del sistema residenziale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;

Precisato altresì che i gestori delle Strutture che decidono di sottoscrivere l'accordo di cui al presente atto, dovranno aderire al Portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana (Portale regionale delle RSA) di cui al punto 6) della citata DGR n. 398/2015 e saranno responsabili delle informazioni rese ad ARS al fine della pubblicazione online delle stesse sul portale;

Considerato che, ai sensi della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii., le Aziende USL, le Società della Salute e i soggetti comunque individuati dalla vigente normativa quali enti deputati alla programmazione degli interventi socio-sanitari e socio assistenziali, attraverso gli strumenti di loro competenza, così come previsto dalla normativa sopra richiamata, hanno la funzione di indirizzo e di governo finalizzata alla definizione delle linee della programmazione operativa e attuativa del territorio, all'interno della quale si inserisce anche il percorso di attuazione del principio della libera scelta di cui all'articolo 2 comma 4 della L.R. n. 82/2009;

Ritenuto opportuno precisare che tale programmazione, nel definire gli obiettivi di salute a livello aziendale, debba basarsi sulla capacità di realizzare una rete di servizi ed interventi in grado di rispondere ai bisogni accertati e migliorare le condizioni di vita e l'autonomia delle persone non autosufficienti definendo le risorse allocate, pianificando il fabbisogno relativo all'offerta assistenziale e la definizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione, in coerenza con le disposizioni regionali e in un'ottica di omogeneizzazione dei servizi a livello regionale;

Ritenuto auspicabile compiere a livello territoriale una più precisa analisi dell'offerta assistenziale che tenga anche conto dei livelli di appropriatezza della stessa in relazione ai profili clinici e assistenziali, come momento propedeutico ad una valutazione del fabbisogno di posti letto residenziali e considerato che tale processo debba essere compiuto nell'ambito e nel rispetto dei modelli della programmazione integrata e debba tenere conto dei livelli di spesa sostenibili da parte del SSR e dei Comuni;

Considerato che le risorse di Fondo Sanitario Regionale sono assegnate alle Aziende USL secondo un criterio di equità rispetto alla popolazione residente opportunamente ponderata in ragione del bisogno rilevato, sulla base degli indicatori stabiliti dai documenti di programmazione regionale e vincolate nella destinazione alla copertura di interventi rivolti alle persone anziane non autosufficienti, tra cui la residenzialità;

Stabilito che nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti, il Comune in cui si intende realizzare la struttura stessa, richiede il parere obbligatorio e non vincolante alla Conferenza dei Sindaci/SdS della zona distretto competente e procede alla verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione e distribuzione territoriale risultante dagli atti regionali di programmazione tenendo conto delle strutture pubbliche, private e del privato sociale già operanti sul territorio anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

Precisato che analoga procedura deve essere adottata in caso di richiesta di ampliamento di strutture già esistenti ed autorizzate al funzionamento che prevedano l'aumento del numero di posti letto, trasformazione di strutture già esistenti che prevedano la modifica della tipologia di posti letto rispetto a quelli già autorizzati o il cambio d'uso degli edifici con o senza interventi edilizi, trasferimento in altra sede e/o in altra Azienda Sanitaria Locale di strutture già autorizzate;

Considerato che al fine di giungere ad una completa e compiuta realizzazione del sistema della libera scelta è necessario tra l'altro determinare con criteri omogenei a livello regionale un importo massimo di riferimento su cui calcolare la compartecipazione a carico dei Comuni, fissato in € 53,50 al giorno a copertura dei costi diretti ad assicurare i servizi sufficienti ad ottenere l'accreditamento, stabilito a seguito di una analisi puntuale sulle attuali tariffe applicate dalle strutture residenziali per anziani non autosufficienti in tutti i territori regionali;

Precisato altresì che, con riferimento al comma precedente, ogni zona distretto o Società della Salute dovrà stabilire, nell'ambito della programmazione territoriale e con gli strumenti previsti, l'importo applicato nei confronti dei cittadini residenti nel territorio di propria competenza;

Precisato infine che le singole strutture determinano la quota di parte sociale applicata nei confronti dei propri ospiti, specificando eventuali costi a copertura di servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall'accreditamento, che dovranno essere esplicitati nella carta dei servizi e all'interno del sopra citato Portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana, gestito dall'Agenzia Regionale di Sanità;

Stabilito che ogni importo richiesto dalle singole strutture a fronte di servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall'accreditamento, sarà da considerarsi a totale carico del cittadino;

Ritenuto di avviare un tavolo tecnico di confronto con rappresentanti dei gestori pubblici, privati e del privato sociale titolari di RSA e le competenti OOSS maggiormente rappresentative, nell'ottica dell'adozione ancorché graduale, sulla base della vigenza dei contratti in essere, dello "Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti", allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), della piena introduzione del sistema dei titoli d'acquisto e quindi dell'attuazione del principio della libera scelta, che tenga conto della normativa nazionale e regionale attualmente vigente in materia;

Stabilito altresì che il sistema dell'erogazione dei servizi socio-sanitari offerti dalle RSA vede coinvolti direttamente i soggetti pubblici del sistema (Comuni, SdS, Aziende USL) con i quali, fermi restando i principi di cui sopra, occorre concertare tempi e modalità di applicazione nelle proprie realtà territoriali, occorrendo altresì un confronto con le competenti rappresentanze sindacali dei gestori privati e delle altre parti sociali;

Ritenuto che il tavolo sopra richiamato proceda, entro il 31 dicembre 2016, a verificare i costi e le prestazioni che concorrono a determinare l'importo della quota di parte sanitaria al fine di fornire agli organi competenti, entro tale data, gli elementi utili a definire gli eventuali aumenti a partire dal 2017;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, dover procedere ad approvare il documento "Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani

non autosufficienti”, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), in sostituzione dello schema tipo di convenzione in materia di strutture residenziali per anziani approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 15/01/1991;

Stabilito infine che le disposizioni contenute nel documento “Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti”, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), entreranno in vigore al momento della sottoscrizione delle parti e saranno applicabili per gli inserimenti residenziali in modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, definitivi, temporanei programmati o con carattere di urgenza, successivi a tale data.

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

1. di approvare il documento “Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti”, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), in sostituzione dello schema tipo di convenzione in materia di strutture residenziali per anziani approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 15/01/1991;
2. di precisare che la stipula di accordi tra le parti interessate, alla base del modello basato sul sistema di libera scelta, è obbligatoria per le strutture pubbliche, nonché per quelle private e del privato sociale che intendono operare nell’ambito del sistema residenziale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;
3. di stabilire che i gestori delle Strutture che decidono di sottoscrivere l’accordo di cui al presente atto, dovranno aderire al Portale regionale dedicato all’offerta residenziale toscana (Portale regionale delle RSA) di cui al punto 6) della citata DGR n. 398/2015 e saranno responsabili delle informazioni rese ad ARS al fine della pubblicazione online delle stesse sul portale;
4. di precisare che, ai sensi della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii., le Aziende USL, le Società della Salute e i soggetti comunque individuati dalla vigente normativa quali enti deputati alla programmazione degli interventi socio-sanitari e socio assistenziali, attraverso gli strumenti di loro competenza, così come previsto dalla normativa sopra richiamata, hanno la funzione di indirizzo e di governo finalizzata alla definizione delle linee della programmazione operativa e attuativa del territorio, all’interno della quale si inserisce anche il percorso di attuazione del principio della libera scelta di cui all’articolo 2 comma 4 della L.R. n. 82/2009;
5. di precisare altresì che tale programmazione, nel definire gli obiettivi di salute a livello aziendale, debba basarsi sulla capacità di realizzare una rete di servizi ed interventi in grado di rispondere ai bisogni accertati e migliorare le condizioni di vita e l’autonomia delle persone non autosufficienti definendo le risorse allocate, pianificando il fabbisogno relativo all’offerta assistenziale e la definizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione, in coerenza con le disposizioni regionali e in un’ottica di omogeneizzazione dei servizi a livello regionale;
6. di prevedere che si compia a livello territoriale una più precisa analisi dell’offerta assistenziale che tenga anche conto dei livelli di appropriatezza della stessa in relazione ai profili clinici e

assistenziali, come momento propedeutico ad una valutazione del fabbisogno di posti letto residenziali e considerato che tale processo debba essere compiuto nell'ambito e nel rispetto dei modelli della programmazione integrata e debba tenere conto dei livelli di spesa sostenibili da parte del SSR e dei Comuni;

7. di precisare che le risorse di Fondo Sanitario Regionale sono assegnate alle Aziende USL secondo un criterio di equità rispetto alla popolazione residente opportunamente ponderata in ragione del bisogno rilevato, sulla base degli indicatori stabiliti dai documenti di programmazione regionale e vincolate nella destinazione alla copertura di interventi rivolti alle persone anziane non autosufficienti, tra cui la residenzialità;
8. di stabilire che nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti, il Comune in cui si intende realizzare la struttura stessa, richieda il parere obbligatorio e non vincolante alla Conferenza dei Sindaci/SdS della zona distretto competente e proceda alla verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione e distribuzione territoriale risultante dagli atti regionali di programmazione tenendo conto delle strutture pubbliche, private e del privato sociale già operanti sul territorio anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture;
9. di precisare che analoga procedura debba essere adottata in caso di richiesta di ampliamento di strutture già esistenti ed autorizzate al funzionamento che prevedano l'aumento del numero di posti letto, trasformazione di strutture già esistenti che prevedano la modifica della tipologia di posti letto rispetto a quelli già autorizzati o il cambio d'uso degli edifici con o senza interventi edilizi, trasferimento in altra sede e/o in altra Azienda Sanitaria Locale di strutture già autorizzate;
10. di stabilire che al fine di giungere ad una completa e compiuta realizzazione del sistema della libera scelta è necessario tra l'altro determinare con criteri omogenei a livello regionale un importo massimo di riferimento su cui calcolare la compartecipazione a carico dei Comuni, fissato in € 53,50 al giorno a copertura dei costi diretti ad assicurare i servizi sufficienti ad ottenere l'accreditamento, stabilito a seguito di una analisi puntuale sulle attuali tariffe applicate dalle strutture residenziali per anziani non autosufficienti in tutti i territori regionali;
11. di precisare altresì che, con riferimento al comma precedente, ogni zona distretto o Società della Salute dovrà stabilire, nell'ambito della programmazione territoriale e con gli strumenti previsti, l'importo applicato nei confronti dei cittadini residenti nel territorio di propria competenza;
12. di precisare infine che le singole strutture determinano la quota di parte sociale applicata nei confronti dei propri ospiti, specificando eventuali costi a copertura di servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall'accreditamento, che dovranno essere esplicitati nella carta dei servizi e all'interno del sopra citato Portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana, gestito dall'Agenzia Regionale di Sanità;
13. di stabilire che ogni importo richiesto dalle singole strutture a fronte di servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall'accreditamento, sarà da considerarsi a totale carico del cittadino;
14. di avviare un tavolo tecnico di confronto con rappresentanti dei gestori privati e pubblici titolari di RSA e le competenti OOSS maggiormente rappresentative, nell'ottica dell'adozione ancorché graduale, sulla base della vigenza dei contratti in essere, dello "Schema di accordo contrattuale



per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti", allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), della piena introduzione del sistema dei titoli d'acquisto e quindi dell'attuazione del principio della libera scelta, che tenga conto della normativa nazionale e regionale attualmente vigente in materia;

15. di stabilire altresì che il sistema dell'erogazione dei servizi socio-sanitari offerti dalle RSA vede coinvolti direttamente i soggetti pubblici del sistema (Comuni, SdS, Aziende USL) con i quali, fermi restando i principi di cui sopra, occorre concertare tempi e modalità di applicazione nelle proprie realtà territoriali, occorrendo altresì un confronto con le competenti rappresentanze sindacali dei gestori privati e delle altre parti sociali;
16. di prevedere che il tavolo sopra richiamato proceda, entro il 31 dicembre 2016, a verificare i costi e le prestazioni che concorrono a determinare l'importo della quota di parte sanitaria al fine di fornire agli organi competenti, entro tale data, gli elementi utili a definire gli eventuali aumenti a partire dal 2017;
17. di stabilire infine che le disposizioni contenute nel documento "Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti", allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), entreranno in vigore al momento della sottoscrizione delle parti e saranno applicabili per gli inserimenti residenziali in modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, definitivi, temporanei programmati o con carattere di urgenza, successivi a tale data;
18. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
BARBARA TRAMBUSTI

Il Direttore  
MONICA PIOVI